

Chiarimenti in risposta ai quesiti posti:

Chiarimenti in merito all'art. 5 del Bando recante *Soggetti ammessi a partecipare*.

L'art. 5, comma 1, del Bando, rubricato "*Soggetti ammessi a partecipare*", prevede che siano ammessi a partecipare al Bando organismi di ricerca singoli o associati, anche in forma temporanea, con altri soggetti pubblici o privati.

Per "organismo di ricerca" si intende il soggetto di cui alla definizione contemplata nell'art. 2 del Bando, ossia il soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente se costituito secondo il diritto privato o pubblico.

Dal combinato disposto dell'articolo 2 e dell'articolo 5 del Bando è consentita la partecipazione ai soggetti privati – non rientranti nella definizione di organismo di ricerca - purché gli stessi siano associati con l'organismo di ricerca, che veste la qualità di soggetto capofila.

Le articolazioni strutturali dell'organismo di ricerca (quale ad esempio il Dipartimento o l'Istituto), fanno capo all'organismo di ricerca cui afferiscono.

Da ciò deriva che non sono ammesse due separate e distinte istanze di cofinanziamento da parte di due diversi Dipartimenti o Istituti afferenti al medesimo organismo di ricerca sul medesimo Bando. Gli stessi possono partecipare in forma associata con la presentazione di unica istanza.

Chiarimenti in merito all'art. 7 del Bando recante *Limite massimo del cofinanziamento e spese ammissibili*.

L'articolo 7, commi 1 e 2, del Bando prevede che il contributo ammesso a cofinanziamento non possa essere superiore a € 300.000,00 mentre il costo totale del progetto non deve superare l'importo di € 600.000,00.

In merito alla tipologia di spese ammissibili, l'art. 7, comma 4, del Bando non esclude tra le spese ammissibili quelle riferite all'attivazione di nuovi contratti per le finalità del progetto, purché gli stessi rientrino tra i costi di cui alla lett. b), ed alla lett. c) del medesimo comma.

Chiarimenti in merito all'art. 12 del Bando recante *Modalità di rendicontazione della spesa e trasferimento delle risorse*.

L'art. 12, recante le *modalità di rendicontazione della spesa e trasferimento delle risorse*, è di portata generale, ovvero definisce le modalità di rendicontazione che devono essere seguite dal soggetto beneficiario del cofinanziamento.

Resta inteso che, l'applicazione dell'art. 12, comma 2, ovvero l'obbligo di documentare le spese effettivamente sostenute nelle modalità prescritte dal medesimo comma, si riferisce non solo al soggetto capofila ma anche da eventuali *partners*.